



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 05/12/2014, n° 203

OGGETTO: Parere in ordine alla P.D.L. n.378 del 13.11.2014: “Modifica alla L.R. 21 giugno 1999, n.18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”.

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Giorgio Guerello

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 23 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 14.11.2014 è pervenuto al C.A.L. la P.D.L. n.378 del 13.11.2014;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 19.11.2014 prot.104 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata P.D.L. n.378 del 13.11.2014:

“Con la proposta di legge n.378 del 13.11.2014 si intende intervenire sulla materia delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per uso umano, perseguendo la semplificazione dell'iter amministrativo, la riduzione dei tempi delle istruttorie, l'effettiva tutela del diritto a derivare l'acqua e il contrasto ai prelievi abusivi che rappresentano sia un pericolo per la salute, sia un mancato gettito per le finanze pubbliche.

A partire dal disposto dell'art.23 d.lgs. n.152/1999 che prevedeva la possibilità di regolarizzare “le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto”, le domande pervenute all'esame degli uffici provinciali hanno costituito una massa enorme. Per dare formale avvio ai procedimenti occorre che gli uffici provinciali richiedano il parere sia dell'Autorità di Bacino (che si pronuncia entro quaranta giorni, altrimenti operando la regola del silenzio assenso), sia dell'ASL (per la quale questa regola non è prevista). L'iter stabilito per le ASL risulta assai complesso ed oneroso sia in termini di tempo che di risorse umane, tenuto anche conto che molto spesso le captazioni dei piccoli acquedotti appenninici sono ubicate su versanti difficilmente accessibili. Il costo totale di una pratica può facilmente raggiungere importi ingenti solamente per fronteggiare gli adempimenti burocratici, a cui vanno peraltro aggiunti i costi per la realizzazione delle opere o per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, mentre la tariffa prevista per le operazioni istruttorie svolte da ASL incide notevolmente. Va notato come i notevoli costi ricadano indifferentemente tanto sul Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato quanto sul privato cittadino che richiede la concessione per uso familiare. La situazione appare inoltre aggravata (pur con differenze tra le diverse realtà provinciali) dal fatto che l'emissione del giudizio di idoneità al consumo umano è, in alcuni casi, sospesa dal mancato accordo tra ASL e ARPAL.

Si ritiene pertanto opportuno modificare la legge regionale di riferimento in materia (l.r. 18/1999) per introdurre la possibilità che, su domanda del richiedente la concessione, le ASL emettano il giudizio di idoneità delle acque destinate al consumo umano sulla base di un'istruttoria svolta dai soggetti richiedenti la concessione, seguendo le prescrizioni delle ASL stesse. La proposta in esame realizzerà perciò il passaggio ad un sistema in cui il controllo analitico e ispettivo delle ASL, potrà essere sostituito da un controllo di tipo documentale di più facile e rapida realizzazione. Ne conseguirà, oltre ad un rilevante introito per l'erario derivante dalla puntuale corresponsione dei canoni, anche un innalzamento della qualità complessiva delle acque e un netto contrasto ai fenomeni di abusivismo presenti nella Regione.

Da questo muove la proposta di legge in esame, che si propone altresì di dare piena attuazione a quel comma 11 decies della legge regionale 18/1999, introdotto dalla l.r.

2/2002 secondo cui: "la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." Di anni, da quell'approvazione, ne sono passati già dodici, ma il regolamento non è mai stato emanato, a differenza di quanto avvenuto in molte Regioni. Il termine che si propone di stabilire è il 31 dicembre 2015.

La Provincia di Genova segnala l'inesattezza circa la procedura per l'ottenimento del preliminare parere dell'Autorità di Bacino (pagina 4, secondo capoverso) che illustra la cosa secondo la precedente versione dell'articolo 7 del Regio Decreto 1775/1933; oggi la mancanza di espressione del parere implica la trasmissione degli atti al Ministero. La cosa è, nella sede che interessa, di nessuna importanza, dato che non è argomento della proposta. Preme inoltre rimarcare che a pagina 8, terzultimo capoverso, si fa riferimento alla situazione delle "sanatorie" e, anche se in modo discreto, si auspica la risoluzione dei problemi di procedura anche per la possibilità di introitare i canoni; è utile far presente che, rispetto a tale situazione in cui molte richieste di concessione non sono ancora state portate al compimento dell'iter, i canoni per gli usi in essere sono da anni richiesti con regolarità da tutte le Province Liguri.

Per il resto la situazione illustrata corrisponde pienamente allo stato di incertezza di tempi connessa all'espressione del parere ASL sull'uso potabile della risorsa idrica. Per quanto si conosce, le ASL introitano la tariffa prevista per l'espressione del parere igienico sanitario di competenza, ma non sempre svolgono le attività di tipo tecnico collegate e preliminari all'espressione del parere stesso. Il coinvolgimento di ARPAL sembra avere creato una spaccatura nel sistema procedurale in quanto le prestazioni di ARPAL non sarebbero riconosciute, in termini economici, dalla ASL. La proposta di legge in esame sembra utile a smuovere tale situazione di stallo; probabilmente potrà creare un importante spostamento dell'iter dalla attuale situazione governata interamente dalla struttura pubblica ad una riduzione del ruolo della ASL a una funzione residuale; anche se tale funzione è di esclusiva competenza ASL e, pertanto, indispensabile. Crea qualche imbarazzo, relativamente a coloro che hanno già pagato la tariffa alla ASL secondo il tariffario regionale delle prestazioni di ASL e ARPAL, l'ipotesi di un "rimborso" anche se è ben specificato che ciò è possibile solo se l'iter per la formulazione del parere non abbia ancora avuto inizio. D'altra parte tale affermazione, letta insieme con il comma 1 dell'articolo 3 (Norma transitoria), fa emergere qualche dubbio, dal momento che quando si fa riferimento ai procedimenti in corso, rimane aperta la possibilità di considerare tali quelli che sono stati anche solo ricevuti dalla ASL e per i quali la ASL, a fronte del pagamento ricevuto, abbia già trasmesso all'ARPAL. Sembrerebbe, tuttavia, discrezionale per il richiedente, non attendere e produrre atti autonomi pur rinunciando al rimborso. Si ritiene, in ogni caso, che manchi un elemento fondamentale per chiudere questa valida proposta di lavoro: il tariffario regionale prevede il pagamento delle prestazioni connesse all'espressione del giudizio di potabilità. Con molta probabilità l'alternativa all'attività pubblica prevista dalla Proposta di legge, avrà seguito. Ciò nonostante il parere deve comunque essere reso dall'ASL, ancorché su dati e documenti prodotti da terzi sotto la loro responsabilità; questa espressione di parere è una prestazione a tutti gli effetti e dovrebbe essere inserita come tale (senza i costi delle attività sul campo e laboratoristiche, che sono, certamente, i più incidenti) nel tariffario regionale come voce autonoma. Non sembra, tuttavia, questa la sede per la modifica del tariffario, ma una disposizione di rinvio garantirebbe maggiore accuratezza alla norma.

Considerata l'ottica di semplificazione del presente pdl, la praticità della proposta e gli effetti che si presumono importanti ai fini dei risultati per l'attesa dell'utenza coinvolta, si esprime parere favorevole al pdl n.378"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 23
Votanti	N. 23
Maggioranza	N. 12
Voti Favorevoli	N. 23
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 203

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giorgio Guerello)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno Cervetto)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2014.**

Genova 5 dicembre 2014

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**